



**COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**Ordinanza Sindacale n° 3 del 07/01/2021**

**OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE DIRETTE AL CONTENIMENTO  
DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19, SOSPENSIONE DEL MERCATO  
SETTIMANALE DEL VENERDÌ**

**SINDACO**

**IL SINDACO**

- CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e l'incremento dei casi e che si rendono necessarie misure urgenti dirette a prevenire il contagio sull'intero territorio comunale;
- CONSIDERATO** che il mercato settimanale del venerdì registra un elevato numero di presenze;
- SENTITO** il parere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania in merito all'andamento della diffusione dei contagi da Covid-19;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO** il DPCM del 3 Dicembre 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico” pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana N°296 del 28 novembre 2020;
- VISTO** l'art. 8 della Legge Regionale n. 18 del 1 Marzo 1995 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”;
- VISTO** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

**ORDINA**

per i motivi esposti in premessa, con effetto immediato e fino a nuova ordinanza:

- LA SOSPENSIONE DEL MERCATO DEL VENERDÌ;
- IL DIVIETO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE, per tutti i giorni della settimana, per i commercianti provenienti da altri comuni;

#### **AVVERTE CHE**

Salvo l'applicazione dell'art. 4 c. 1 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla L. 35 del 22 maggio 2020, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

#### **DISPONE**

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per garantirne la massima diffusione mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo comune raggiungibile all'indirizzo internet [www.comune.casteldiudica.ct.it](http://www.comune.casteldiudica.ct.it) e inviando copia della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale e al Comando dell'Arma dei Carabinieri;

A norma dell'art.3 della L.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

---

Castel di Iudica, 07/01/2021

Sindaco  
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.